



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Il Direttore

N. 134

- VISTA la legge 09.05.1989, n.168;
- VISTO il D.Lgs. 30.03.01, n.165 e s.m.i.;
- VISTA la legge 04.11.2005, n.230, in particolare l'art.1, comma 16;
- VISTA la legge 30.12.10, n.240, in particolare gli artt. 6 e 9;
- VISTO lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, emanato con D.D. n.40 dd 18.01.2012 e pubblicato sulla G.U. n.36 del 13.02.2012;
- VISTA la deliberazione assunta dal Senato Accademico della Scuola il 5 marzo 2013;
- VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione della SISSA il 12 marzo 2013;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

- Art. 1 Viene emanato il *Regolamento per la disciplina del fondo della SISSA per la premialità, ex art.9 legge 240/2010*, che costituisce parte integrante del presente Decreto.
- Art.2 Il *Regolamento per la disciplina del fondo della SISSA per la premialità, ex art.9 legge 240/2010* entra in vigore a decorrere dalla data del presente provvedimento.
- Art.3 Del presente Decreto verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito web della SISSA.

Trieste, 20 MAR 2013

IL DIRETTORE
prof. Guido Martinelli

Regolamento per la disciplina del Fondo della SISSA per la premialità ex art. 9 legge 240/10

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo della SISSA per la premialità di professori e ricercatori in regime di tempo pieno, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240.

Art. 2

Costituzione del Fondo

1. Il Fondo a livello della Scuola è costituito con le risorse:
 - a. di cui all'art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 (controvalore degli scatti triennali non attribuiti);
 - b. di cui all'art. 9, secondo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 (ulteriori risorse assegnate dal MIUR sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dagli Atenei);
 - c. di cui all'art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative a professori e ricercatori. (ripetizione compensi ricevuti per incarichi esterni senza preventiva autorizzazione)
2. Il Fondo può essere integrato con fondi derivanti da finanziamenti pubblici e privati, anche provenienti da enti ed organismi internazionali (es. UE), ovvero con una quota dei proventi delle attività conto terzi definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

Modalità di utilizzo del Fondo

1. Il Fondo è finalizzato, ai sensi di quanto previsto dalla legge 230/05, ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori a tempo pieno in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione ai risultati conseguiti, e a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi aggiuntivi.
2. Gli incarichi devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio così come definiti dalla normativa vigente e dagli appositi regolamenti della SISSA.
3. Le tipologie di incarichi attribuibili sono definiti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore, previo parere del Senato Accademico.
4. Possono altresì essere attribuiti compensi aggiuntivi a professori, ricercatori e personale tecnico e amministrativo che abbiano contribuito all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse attribuite al Fondo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente Regolamento e che non derivino da finanziamenti pubblici. Il contributo all'acquisizione delle commesse deve essere adeguatamente documentato.
5. I compensi previsti dal presente articolo devono essere congrui per il tipo di funzioni e incarichi attribuiti e per il periodo cui gli stessi fanno riferimento. I compensi sono definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4

Modalità di conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di cui all'art. 3 comma 1, così come definiti ai sensi del comma 3 dello stesso art. 3, sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, che definisce, oltre che il correlato ammontare del compenso, anche le modalità di erogazione dello stesso. L'ammontare del compenso è definito in modo da garantire equità nella politica retributiva della Scuola.
2. Le proposte di incarico e i provvedimenti di attribuzione devono dettagliare il contenuto dell'incarico, individuare la copertura finanziaria e indicare tutti gli elementi utili per la verifica dei risultati.
3. Non possono essere affidati con le modalità di cui al presente Regolamento incarichi di natura professionale.

Art. 5

Modalità di attribuzione dei compensi

1. I compensi sono erogati con Decreto del Direttore secondo le modalità specificate nel decreto di conferimento dell'incarico, previa istruttoria e verifica dell'effettiva copertura finanziaria.

2. Per gli incentivi legati ad incarichi di ricerca, il pagamento del compenso avviene di norma al ricevimento del saldo del finanziamento previsto. Nel caso di progetti pluriennali, ove sia possibile attestare la copertura finanziaria in corso di progetto (es. erogazioni di tranches di finanziamento iniziale, su stati avanzamento lavoro, ecc.) il Consiglio di Amministrazione può definire l'erogazione di quota parte del compenso in corso di progetto, anche con cadenza mensile, nel rispetto in ogni caso del limite massimo percentuale definito dal rapporto tra finanziamento incassato e finanziamento previsto e previa verifica della copertura finanziaria.
3. I compensi di cui all'articolo 3, comma 5, sono attribuiti dal Direttore, su richiesta del personale che abbia contribuito all'acquisizione dei finanziamenti, nei limiti di quanto definito dal Consiglio di Amministrazione. Tali compensi, a valere sui finanziamenti recuperati, sono erogati dopo la riscossione dell'intero ammontare finanziario previsto dalle commesse che il beneficiario del compenso ha contribuito a far acquisire.
4. Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.

Art. 6

Norme transitorie e finali

1. In prima applicazione, gli incarichi di cui all'art. 3 comma 4, i compensi di cui all'art. 3 commi 5 e 6, e la relativa copertura finanziaria, sono definiti all'allegato 1.
2. Quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del "Regolamento delle attività connesse ai programmi di ricerca comunitari e internazionali e per l'incentivazione del personale coinvolto" emanato, con modificazioni, con D.D. n.516 dd 24.10.2012, va ricondotto a quanto previsto al presente regolamento.

ALLEGATO 1

INCARICHI

Incarico	Importo
Principal Investigator (PI) ERC advanced grant	Max 100% retribuzione base
Principal Investigator (PI) ERC starting grant	Max 100% retribuzione base